

Decreto Riaperture D.L. n. 52/2021

Cosa cambia per le attività economiche e gli spostamenti

Spostamenti ◆ P. 3

Ristorazione • P.4 -5

Spettacoli ◆ P. 5

Piscine, palestre, attività all'aperto ◆ P. 6

Fiere, convegni e congressi

P. 6

Centri termali e parchi divertimento <u>P. 7</u>

Proroga smart working ◆ P. 8 -9





INTRODUZIONE

Il Decreto Riaperture (DL 22 aprile 2021, n.52) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi.

Il provvedimento ha come obiettivo è quello di una progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio con l'obbligo del mantenimento, per tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni, dei protocolli e delle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico- scientifico.



APERTURE IN ZIONA GIALLA

Attività	Data
Ristoranti	Dal 26 aprile all'aperto a pranzo e cenaDal 1 giugno aperti a pranzo e cena anche al chiuso
Spettacoli: cinema, teatri, live club, sale concerto	Dal 26 aprile
Sport: piscine, palestre e sport di squadra	 Dal 15 maggio piscine all'aperto Dal primo giugno le palestre Dal 26 aprile attività sportive all'aperto
Fiere congressi e convegni	Dal 15 giugno le fiereDal primo luglio convegni e congressi
Centri termali, parchi acquatici e di divertimento	Dal 1 luglio



SPOSTAMENTI: COSA CAMBIA

Art. 2 - Misure relative agli spostamenti

SPOSTAMENTI TRA ZONE

Gli spostamenti, dal 26 aprile, in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19:

- per comprovate esigenze lavorative,
- per situazioni di necessità,
- per motivi di salute,
- per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

CERTIFICAZIONI VERDI

Le certificazioni verdi consistono nelle certificazioni comprovanti lo stato di:

Caso	Periodo di validità certificazione
Avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2:	6 mesi: a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo,
Guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2	6 mesi: questa certificazione ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato,
L'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2	48 ore : dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.



SPOSTAMENTO VERSO UNA ABITAZIONE PRIVATA ABITATA

È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata:

- nella zona gialla,
- in ambito comunale, nella zona arancione,
- dal 26 aprile al 15 giugno 2021,
- una volta al giorno,
- nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, (dalle ore 5 alle ore 22)
- nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti.



Art. 4 Attività dei servizi di ristorazione

ZONA GIALLA DAL 26 APRILE

Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio:

- con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e anche a cena,
- nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

ZONA GIALLA DAL PRIMO GIUGNO

Sono consentite **anche al chiuso** le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio:

- con consumo al tavolo dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,
- nel rispetto di protocolli e linee guida adottati dal decreto-legge n. 33 del 2020.



ZONA ROSSA E ARANCIONE

Nelle zone arancioni e rosse continuano ad applicarsi le regole già note:

- le **attività sono sospese**, ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto,
- fino alle ore 22:00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze:
 - anche in questo caso, per bar e altri esercizi simili senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.



SPETTACOLI

Art 5 Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

ZONA GIALLA DAL 26 APRILE

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti:

- esclusivamente con posti a sedere preassegnati,
- a condizione che sia assicurato il **rispetto della distanza interpersonale** di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,
- la **capienza consentita** non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero **massimo di spettatori** non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala,
- nel rispetto di linee guida adottate dal decreto-legge n. 33 del 2020.

Restano sospesi:

- gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni.
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.





PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA

Art. 6- Piscine, palestre e sport di squadra

√ Piscine all'aperto

Dal 15 maggio 2021 in zona gialla riaprono le piscine all'aperto.

✓ Palestre

Dal primo giugno 2021 in zona gialla riaprono le palestre.

✓ Attività sportive all'aperto

Dal 26 aprile 2021 in zona gialla sono consentite le attività sportive all'aperto. (interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito).

Le attività di piscine all'aperto, delle palestre e qualsiasi di attività sportiva all'aperto sono consentite in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.



FIERE, CONGRESSI E CONVEGNI

Art. 7- Fiere, convegni e congressi

√ Fiere

È consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico:

- dal 15 giugno 2021,
- in zona gialla.

L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Può essere previsto che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.



√ Convegni e congressi

Sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi del decreto-legge n. 33 del 2020:

- dal 1° luglio 2021,
- in zona gialla.



CENTRI TERMALI, PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 8 - Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Le attività dei centri termali e dei parchi tematici sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati dal decreto-legge n. 33 del 2020:

- dal 1° luglio 2021,
- in zona gialla.

Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.



PROROGA SMART WORKING SEMPLIFICATO

Art. 11 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Lo smart-working semplificato per i datori di lavoro viene **prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021.**

I datori di lavoro privati possono quindi fruire delle seguenti facilitazioni procedurali:

- possono applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e **senza bisogno di redigere un accordo individuale** con i lavoratori,
- possono assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL),
- possono ricorrere alla **procedura semplificata** (indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).



Come accedere alla procedura semplificata

Con riferimento alla comunicazione semplificata, il Ministero del lavoro ha reso disponibile un template Excel da compilare con i seguenti dati:

- Codice Fiscale del datore di lavoro,
- Codice Fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici,
- Posizione assicurativa territoriale INAIL.
- Data di inizio e di fine del periodo di lavoro agile.

L'accesso all'applicativo informatico da utilizzare per l'invio della comunicazione è consentito tramite SPID.

Altre tutele valide fino al 30 giugno

Si riepilogano di seguito le tutele in vigore fino al prossimo 30 giugno, disposte dai decreti emergenziali a favore di particolari categorie di lavoratori:

- a) I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021 anche attraverso l'attribuzione di una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
- b. Fino al 30 giugno 2021 è inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età, disabili o con DSA o BES. Tale possibilità è concessa nei seguenti casi:
 - sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
 - infezione da SARS-CoV-2,
 - quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto,
 - frequenza di centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
- c) Sempre fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.



- **d.** Infine, sempre fino al 30 giugno è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile al **lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni 16,** in alternativa all'altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- √ della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- √ della sospensione dell'attività educativa in presenza del figlio,
- ✓ dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- √ della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.